



Città di Valmontone

Prot. n° 12211..... del 01/06/2020

ORDINANZA SINDACALE NR. 44... DEL 01/06/2020

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate, comporta un alto rischio di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti e vegetazione secca, e ciò oltre a causare danni all'ambiente e al territorio, può comportare un grave pregiudizio all'incolumità delle persone e alla salvaguardia delle cose;

CONSIDERATO:

Che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono ed incuria da parte di privati;

Che la presenza di terreni incolti può inoltre provocare problemi d'igiene;

RILEVATO che numerosi appezzamenti di terreno privati hanno i fronti su strade comunali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dello stato di incuria e abbandono in cui versano;

RICHIAMATO l'articolo 29, commi 1 e 3, del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i., che obbliga i proprietari confinanti a mantenere le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalla angolazione necessarie;

TENUTO CONTO;

Che, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 28 ottobre 2020, n. 39, art. 65, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2020;

Che, pertanto si rende necessario porre in essere tutte quelle misure finalizzate a prevedere, prevenire e reprimere tale fenomeno, vietando attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattori di innesco e propagazione del fuoco;

RITENUTO necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione di interventi di pulizia dei terreni ubicati su tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO di richiamare i cittadini al rispetto delle norme del codice della strada e di assicurare la tutela della salute, disponendo l'obbligo della pulizia e del decoro su tutto il territorio comunale da rovi, sterpaglie ed erbacce;

Membre de "Conférence Permanente des Villes Historiques de la Méditerranée"



Città di Valmontone

VISTA La Legge la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO Il Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i. ed in particolare l'art. 14 e 29;

VISTO Il DPR 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTA La Legge 21/11/2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA La legge regionale n. 39/2002 e s. m. i. "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO Il regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 - Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

VISTO Il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018, "Codice di protezione civile", che all'art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta di autorità;

VISTO il "Piano di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, periodo 2020-2022", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020;

VISTO Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" e l'art 54 "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

VISTO Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con effetto immediato, per le suesposte motivazioni, a tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni situati sia all'interno che all'esterno del centro urbano, di provvedere alle sotto indicate attività, ripetendole ogniqualvolta necessario:

1. Di provvedere periodicamente e con continuità, durante l'intero anno solare, ed in particolare durante il periodo estivo, al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione e al regolare smaltimento dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private, al fine di evitare che la loro mancata cura e pulizia rappresenti fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;



Città di Valmontone

2. Di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba e di piante infestanti, mediante taglio, rimozione e regolare smaltimento delle stesse, in maniera tale da non restringere o danneggiare la strada;
3. Di provvedere all'allineamento delle siepi, al taglio di rami delle alberature e delle piante che sporgono oltre il confine, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
4. Durante il periodo di massimo rischio incendi, compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2020, è fatto assoluto divieto di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
5. Nel suddetto periodo in corrispondenza o in prossima di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade in genere, è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, o di compiere ogni altra azione o attività determinante, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio;
6. L'obbligo di smaltire le erbacce e i rovi tagliati attraverso il servizio di raccolta rifiuti, effettuato dalla società Ambi.en.te S.p.A.

Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, ed essere ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza sindacale in materia, n.69 del 19.06.2019, ed ogni altro provvedimento che risulti in contrasto con le disposizioni del presente atto.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste:

- Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti i fronti stradali, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del codice della Strada, con il pagamento di una somma da euro 173 euro 695;
- Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie saranno applicate le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la Determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 07/10/2015;
- Dagli articoli 10 e 11 della Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss. mm. ii., per l'inosservanza dei divieti;
- Dall'art. 256 del D. Lgs. 152/2006, per illecito smaltimento di residui vegetali, sfalci e potature tramite combustione.



Città di Valmontone

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativa al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16 del Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 07/10/2015, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;

Per tutte le violazioni è prevista la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di provvedere comunque al taglio delle siepi e alla ripulitura dei terreni, con avvertenza che, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, si provvederà d'ufficio a spese dei trasgressori, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Valmontone e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, per l'immediata e l'adeguata diffusione ai cittadini;
- La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone nonché al Comando Carabinieri Segni – Nucleo Forestale, al Comando Provinciali Vigili del Fuoco di Roma, alla RFI Direzione territoriale Produzione Roma Via Marsala 75-Roma, alla Alta Velocità e Autostrade S.p.A. tronco Fiano Romano, per i controlli e gli accertamenti di competenza, in merito all'esecuzione del presente atto.
- Gli agenti della Forza Pubblica, il Corpo di Polizia Locale e l'U.T. Comunale, per le proprie rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo, entro 60 giorni mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.



Il Sindaco
Alberto Latini